

N.1412/2025 RG.Cont.

TRIBUNALE

DI NAPOLI

XI Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 28/5/2026 nella causa civile di primo grado iscritta al n.1412/2025 R.G.

tra

Parte_1 (C.F. - P.iva *P.IVA_1*) con sede legale in Somma Vesuviana (Na) alla Via Aldo Moro, 97, in persona del legale rapp.te *Parte_2* (c.f. *C.F._1*), rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall' Avvocato Vincenzo PINTO (*CodiceFiscale_2* e dall' Avvocato Vittorio VILLANI (*CodiceFiscale_3* , ed agli effetti elett.te domiciliata presso lo studio legale sito in Nocera Superiore (Sa) alla Via Nazionale, 543

OPPONENTE IN RICONVENZIONALE

e

Controparte_1 (P. Iva *P.IVA_2*), in pers. Legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rillo Michele con studio in Torrecuso (Bn) alla Loc. Mercuri II, 22 – pec: *Email_1*

come da procura in atti

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n 6450/2024 emesso dal Tribunale di Napoli

conclusioni per le parti: come da atti introduttivi , verbali di causa e successive note

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. .

Parte opponente, la **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 6450/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in favore della **Controparte_1** con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €12.000,00 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo, di cui alla fattura n. 58/E del 03/08/2024 , dovuto a seguito della installazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw presso il capannone industriale di proprietà dell'odierna opponente, sito in Brusciano via Umberto I ed in questa sede la s.r.l. opponente eccepisce l'incompetenza del giudice adito stante la clausola compromissoria di cui all'art 13 del contratto di appalto, il mancato deposito della fattura elettronica in formato nativo originale xml, il cattivo funzionamento dell'impianto causato da criticità relative alle stringhe e a quadri elettrici poi risolti da altra società , la IMPIANTISTICA DUE P S.r.l., ed in via riconvenzionale chiede di *accertare e quantificare i vizi manifestatisi all'impianto fotovoltaico oltre ai danni patrimoniali subiti per la mancata produzione di energia elettrica e per l'effetto, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla* [...] **Parte_1** per la risoluzione e il corretto funzionamento, disporre la riduzione del prezzo pattuito ex art. 1668 c.c.; a sua volta la **CP_1** costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione, tempestiva, ammissibile e procedibile, è infondata e va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n 6450/2024 emesso dal Tribunale di Napoli.

Va infatti evidenziato, in primis, che l'eccezione di incompetenza del giudice adito stante la clausola compromissoria di cui all'art 13 del contratto di appalto è infondata atteso che la stessa ha ad oggetto le questioni e vertenze relative, esclusivamente, alla INTERPRETAZIONE del contratto di appalto del 12/2/2024, in atti (*"...Per qualsivoglia controversia o contestazione derivante o connessa con il presente contratto, Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente alla **interpretazione** del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale...*) e non anche la sua esecuzione , come nel caso de quo in cui si discute della mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento a carico della IMPIANTISTICA DUE P S.r.l.

Nel merito la società committente lamenta non la mancata esecuzione del contratto di installazione di un impianto fotovoltaico di 50 kw presso il suo capannone industriale, bensì a partire dal

4/7/2024, il verificarsi di alcune criticità del quadro elettrico e del quadro stringhe che l'avrebbero costretta a rivolgersi ad altre società, in particolare l'IMPIANTISTICA DUE P S.r.l ; sennonchè se si considera che *“In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, **spetta allo stesso appaltante** dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”* (cfr ord Cass n. 1701/2025) , deve rilevarsi che la società appaltante nel caso in esame non ha fornito una prova certa e rassicurante dell'esistenza dei vizi che competerebbero una riduzione del prezzo .

Ed infatti la Parte_1 ha prodotto copia dei messaggi del 4 luglio 2024 da cui emerge , in un primo momento la doglianza relativa al quadro elettrico e al quadro stringhe accompagnata dalla dichiarazione di aver fatto intervenire un'altra squadra le cui spese sono rimaste del tutto indimostrate; di poi altro messaggio di pari data ma orario successivo, in cui l'opponente comunica di essere in attesa dell' CP_2 per posizionare i contatori e dà atto che la stessa Controparte_1 era intervenuta per riparare una stringa mentre delle altre nulla è dato capire; di poi agli atti risultano depositate una fattura del 28/11/2024, di molto successiva al mese di luglio, a firma della IMPIANTISTICA DUE P srl il cui oggetto è: “VERIFICA ALLACCIAMENTI CAVI SOLARI CON NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA, REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI NUOVE MORSETTIERE NECESSARIE AL COLLEGAMENTO AL NUOVO CONTATORE ENEL E VERIFICHE ANOMALIE SU INVERTER SRL” ed un fattura, dell'anno successivo, 24/11/2025, a firma della Da. Pa. [...] Controparte_3 , il cui oggetto è “12/11/2025 Sistemazione impianto fotovoltaico e adeguamento difformità come da relazione tecnica” di cui non vi è alcuna traccia nella produzione; ancora più distante temporalmente dall'appalto del luglio 2024 è l'Offerta economica per la sistemazione dell'impianto fotovoltaico” sempre della Cont Pa. Controparte_3 datato addirittura 27/2/2026.

Se si valuta che non vi è prova delle presunte spese sopportate nel mese di luglio 2024 dalla opponente per i presunti vizi, che in data successiva all'installazione dell'impianto è intervenuta

l' **CP_2** a cui sembra ricollegato il lavoro effettuato dalla IMPIANTISTICA DUE P srl nel mese di novembre, che nessuna relazione citata dalla fattura del 24/11/2025 è stata prodotta, che nessuna prova testimoniale è stata articolata, deve concludersi nel senso che la **Parte_1** [...] non ha provato la sussistenza dei lamentati vizi con la conseguenza che l'opposizione è infondata e la domanda riconvenzionale va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n 6450/2024 emesso dal Tribunale di Napoli e la società opponente va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad €26.000,00 valore medio ridotto per tutte le fasi per la semplicità delle questioni e l'esiguità della fase istruttoria , con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Rillo,

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :

Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n 6450/2024 emesso dal Tribunale di Napoli.

Condanna la **Parte_1** a pagare le spese di lite per €4.000,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Rillo.

Napoli 1/6/2026

IL G.U.